



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice del tribunale di Treviso, **dr. Lucio Munaro**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281 sexies.3 cpc

nel procedimento iscritto al n° 1300 del ruolo generale dell'anno 2025 e promosso da

Parte_1

- opponente -

con l'avv. Giuseppe Maiolino

contro

CP_1

- creditrice opposta -

con l'avv. Veronica Pepoli

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il *Parte_1* ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso a favore della *CP_1* che aveva dedotto in giudizio il diritto al corrispettivo per l'attuazione di due contratti di subappalto conclusi col *Parte_1*. L'opponente ha eccepito in via preliminare che la cognizione della controversia spetta agli arbitri, in virtù delle clausole compromissorie contenute nei contratti. E ha così concluso:

IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE: - Dichiarare la incompetenza del

Tribunale di Treviso ad emettere il D.I. opposto, rilevando, nel contempo, la giurisdizione/competenza del Collegio Arbitrale e per l'effetto annullare/revocare il D.I. opposto perché illegittimo. NEL MERITO: - Acclarata la infondatezza della pretesa creditoria avversaria respingere la domanda avversaria, annullandorevocando, per l'effetto, il D.I. opposto, perché illegittimo (non soltanto nella scelta del Giudice competente, ma) anche nel merito per le ragioni esposte in narrativa. IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese e di competenze legali, da distrarre a favore del sottoscritto Procuratore.

1.1. La creditrice opposta si è costituita in giudizio e ha riconosciuto esplicitamente la fondatezza dell'eccezione, così concludendo:

in via pregiudiziale: previe le necessarie ed opportune valutazioni in ordine alla valida applicazione della clausola arbitrale contenuta in contratto dichiarare la propria incompetenza e, previa revoca del decreto ingiuntivo, concedere termine per la rimessione degli atti avanti ad un arbitro, con compensazione delle spese di lite.

2. La controversia va devoluta alla cognizione arbitrale, come riconosciuto dalla creditrice opposta, perché l'art. 26 del regolamento contrattuale di entrambi i contratti dedotti in giudizio racchiude una clausola compromissoria.

Tale devoluzione deve fondarsi su una sentenza, perché in seno all'opposizione a decreto ingiuntivo il provvedimento con cui il giudice rileva che non gli compete la cognizione della controversia comporta anche la caducazione, per nullità, del decreto ingiuntivo; ciò che dunque impedisce l'adozione della forma dell'ordinanza (per tutte, Cass. n. 15579/2019).

3. Le spese di lite seguono la soccombenza, da ascrivere alla creditrice opposta, che ha fatto valere davanti al tribunale due contratti contenenti la rinuncia delle parti alla tutela dell'autorità giudiziaria. Sicchè l'opponente ha dovuto proporre opposizione per far valere le due clausole compromissorie in discorso.

Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori minimi ex d.m. n. 55/2014, giacchè l'opposta ha subito riconosciuto la fondatezza dell'eccezione e la questione controversa è molto semplice; la liquidazione presuppone inoltre che non vi è stata alcuna istruttoria e che la fase decisoria si è risolta in una rapida discussione ex art. 281 sexies cpc.

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando

- revoca il decreto ingiuntivo;

- dichiara che la cognizione della controversia compete agli arbitri;
- condanna la creditrice opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, liquidate in € 286,00 per spese e € 2906,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge; con distrazione in favore del difensore distrattario.

Treviso, 20.6.2026

Il giudice
dr. Lucio Munaro